



Delibera n. 1838

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. MASSIMO PAOLETTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5929 del 21 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimo Paoletti, nato a Livorno (LI), il 24 maggio 1960;

VISTA la delibera OCF n. 1767 del 25 ottobre 2021 con cui è stata disposta, nei confronti del consulente, la sospensione sanzionatoria per un periodo di tre mesi ai sensi dell'art. 196 TUF;

PREMESSO che con nota del giorno 11 giugno 2021 (prot. n. 41454), Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da parte del Sig. Massimo Paoletti tali da aver determinato, in data 7 giugno 2021, il licenziamento per giusta causa. In particolare, Banca Mediolanum ha rappresentato che il consulente ha emesso a favore di una cliente un assegno



privo della data e dell'importo da corrispondere al beneficiario (c.d. "in bianco"), che è risultato successivamente privo della necessaria copertura, nonché ha disposto l'apertura di un rapporto di conto corrente cointestato tra due clienti senza l'autorizzazione delle stesse attraverso sottoscrizioni non riconducibili a queste ultime;

PREMESSO che con la sopra citata nota la Banca Mediolanum S.p.A. ha rappresentato che nel corso del mese di maggio 2021, [omissis] - cliente risultata essere già affidata al Sig. Paoletti durante il rapporto di collaborazione intrattenuto da quest'ultimo con la precedente mandataria, Banca Fideuram S.p.A. - si è rivolta al proprio consulente, [omissis], per portare all'incasso un assegno emesso in proprio favore dal Sig. Paoletti che è risultato privo delle indicazioni della data e dell'importo;

PREMESSO che nella stessa sede Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso, tra le altre cose, copia:

- dell'assegno [omissis];
- della e-mail del 30 maggio 2021 con cui il [omissis] ha rappresentato, tra le altre cose, che [omissis] ha ricevuto dal Sig. Paoletti *"i conteggi di quanto sarebbe arrivato a lei ed ai figli sui rispettivi cc con tanto di interessi maturati"* e *"[c]ome ulteriore garanzia [...] un assegno Fideuram in bianco che sarebbe potuto essere incassato se entro un mese le disponibilità non fossero arrivate"*;
- del contratto *"Modulo apertura rapporti servizi bancari e di investimento conto corrente Mediolanum conto"* datato 27 maggio 2021, in cui sono riportati, come beneficiari, i nominativi delle [omissis] e [omissis] e le relative firme e, nello spazio riservato al consulente finanziario, il nominativo del Sig. Paoletti;
- del reclamo presentato dalla [omissis] del 1° giugno 2021, in cui la cliente ha confermato di non aver apposto le sottoscrizioni sul suddetto *"Modulo"*, nonché degli esiti della relazione del perito grafologico, in cui si rappresenta che le firme riconducibili alle clienti risultano essere *"tutte false"*;
- dei verbali delle conversazioni telefoniche intercorse tra il personale della Banca con la Sig.ra [omissis] del 1° giugno 2021 e con [omissis] del 4 giugno 2021, (altra cliente assegnata al Sig. Paoletti);

PREMESSO che dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento risulta che la Sig.ra [omissis] ha dichiarato, tra le altre cose, di *"non [aver] firmato un contratto con la Mediolanum con questa [omissis]"* e di non conoscerla. Parimenti, [omissis], nel corso dell'intervista, ha affermato di *"non [conoscere] nessuna [omissis]"* e di non aver aperto alcun rapporto di conto corrente cointestato con quest'ultima;

PREMESSO che Banca Mediolanum S.p.A. ha prodotto, altresì, le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Paoletti nel corso della *call conference* del 27 maggio 2021 e segnatamente che:

"- nel corso degli anni durante i quali [omissis] è stata sua cliente presso Banca Fideuram, l'ex consulente finanziario le ha consegnato alcuni documenti riportanti valori alterati in relazione al portafoglio al fine di celare gli «ammanchi» provocati da spese sostenute dal marito della cliente all'insaputa di quest'ultima;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- a fronte delle richieste di disinvestimento ricevute dalla cliente e stante il fatto che il suo intero patrimonio era stato asseritamente «sperperato» dal marito, il Sig. Paoletti avrebbe fatto confluire le disponibilità della nipote della [omissis] sulla posizione di quest'ultima cointestando alla [omissis] i prodotti intestati alla nipote. Così facendo il Sig. Paoletti le avrebbe procurato la liquidità richiesta;

- nel mese di febbraio 2021 la cliente si sarebbe resa conto della reale situazione ed avrebbe cominciato a chiedere con insistenza di poter ricevere le somme delle quali riteneva di essere titolare presso Banca Fideuram. All'inizio del mese di maggio scorso, il Sig. Paoletti ha emesso un assegno a favore della [omissis] al fine di tacitare le richieste di quest'ultima. Il Sig. Paoletti ha indicato solo il nome della beneficiaria, omettendo tutti gli altri requisiti essenziali: data/luogo di emissione e importo. L'assegno, peraltro, è stato emesso anche in assenza della necessaria copertura;

- per «ristorare» gli ammanchi di entrambe le clienti, il Sig. Paoletti ha rappresentato di avere emesso l'assegno precedentemente citato ed un ulteriore assegno a favore della nipote della cliente”;

PREMESSO che Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso copia del verbale della conversazione telefonica intercorsa con [omissis] del 1° giugno 2021, nel corso della quale, la stessa ha dichiarato, tra le altre cose, di aver ricevuto dal Sig. Paoletti l'assegno in parola nei “*primi [giorni] di maggio*” e di aver incontrato lo stesso per l'ultima volta “*il 26 maggio [2021]*”;

PREMESSO che con ulteriori note del 5 luglio 2021 (prot. n. 46745 del 6 luglio 2021), del 20 luglio 2021 (prot. n. 49371), del 6 agosto 2021 (prot. n. 53789), del 4 ottobre 2021 (prot. n. 66325) e del 25 ottobre 2021 (prot. n. 71405), Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa alle condotte segnalate;

PREMESSO che con la nota del 5 luglio 2021 la Banca Mediolanum S.p.A. ha fornito copia:

- dei suddetti “conteggi” asseritamente rilasciati dal Sig. Paoletti [omissis];
- di una dichiarazione redatta [omissis], del 26 maggio 2021, nella quale la cliente dichiara che “*l'assegno di [omissis] è la restituzione di quanto investito dal Sig. Paoletti Massimo per conto della nostra famiglia attraverso Fideuram. In data odierna ho inviato tramite Whats App al Sig. Paoletti Massimo l'informativa che sto dando seguito all'operazione*”;
- delle schermate acquisite dagli applicativi informatici dell'Intermediario inerenti all'elaborazione dell'assegno citato, da cui risulta che lo stesso non è stato pagato, poiché “*incompleto nei requisiti essenziali*”;
- della corrispondenza con cui Banca Fideuram S.p.A., con e-mail del giorno 8 giugno 2021, ha riferito che “*l'assegno era anche tratto su cc estinto*”;
- del “Questionario informativo” del [omissis], datato 15 giugno 2021, il quale, tra le altre cose, ha dichiarato di aver “*ricevuto una email da parte del Sig. Massimo Paoletti a mezzo della quale mi informa che mi verrà riconosciuto un bonus del 3% su una «nuova polizza» non specificata (data 8/4/2021)*”;
- del “Questionario informativo” dei [omissis], inerente all'incontro con il personale della Banca del 15 giugno 2021, all'interno del quale il Sig. [omissis] ha dichiarato di aver



- ricevuto copia del contratto sottoscritto con Banca Mediolanum solo in occasione del suddetto incontro;
- della *e-mail* del giorno 8 aprile 2021, trasmessa al [omissis] (“[omissis]”) dal Sig. Paoletti ([omissis]) in cui quest’ultimo ha rappresentato che “[a]l momento che viene fatto l’investimento nella nuova Polizza, sull’importo totale viene riconosciuto subito il BONUS del 3%, per tanto considerando l’intero importo stiamo parlando di circa 700/800 euro, in merito alle commissioni ogni anno verranno stornate e stiamo chiedendo di poter anche uscire dal prodotto senza alcuna penale (nel caso ci dovessero essere penali verranno compensate)”;
 - di una rendicontazione manoscritta, fornita all’Intermediario dai Sigg. [omissis] alla Banca, e asseritamente redatta dal consulente, avente ad oggetto dei calcoli relativi ad un *bonus* da riconoscere agli stessi clienti;

PREMESSO che con la suddetta nota Banca Mediolanum S.p.A. ha precisato che il conto corrente cointestato tra [omissis] è stato aperto in data 27 maggio 2021 e successivamente chiuso d’ufficio il 10 giugno 2021. Banca Mediolanum S.p.A. ha rappresentato inoltre che il “Modulo” è stato sottoscritto ed inviato alla stessa dal Sig. Paoletti, fornendo in merito il documento “Logistica documenti Rete: Prit da RETE a CODING” da dove emerge come “cliente” [omissis], come “agente” il Sig. Paoletti e come data di invio “a Coding” il 27 maggio 2021;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate l’indirizzo e-mail del consulente ([omissis]) risulta coincidere con quello comunicato dallo stesso all’Organismo;

PREMESSO che, unitamente alla nota di luglio 2021, Banca Mediolanum S.p.A. ha fornito le schermate acquisite dai propri applicativi inerenti all’elaborazione dell’assegno in parola, da cui risulta che lo stesso non è stato pagato poiché “incompleto nei requisiti essenziali”, e copia della corrispondenza con cui Banca Fideuram S.p.A., con *e-mail* del giorno 8 giugno 2021, ha riferito che “l’assegno era anche tratto su cc estinto”;

PREMESSO che, con la successiva nota del 20 luglio 2021, Banca Mediolanum S.p.A. ha precisato che con riferimento al documento “Logistica documenti Rete: Prit da RETE a CODING”, la colonna “agente” identifica il consulente che ha inviato la documentazione ed ha rilevato la non veridicità delle promesse di rendimento formulate dal consulente nella *e-mail* dell’8 aprile 2021 indirizzata [omissis];

PREMESSO che Banca Fideuram S.p.A., con la nota del 23 luglio 2021 (prot.n. 50237), ha confermato all’Organismo che l’assegno citato è riferibile ad un *carnet* intestato al consulente;

PREMESSO che con la nota del 6 agosto 2021 Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all’Organismo copia del Report di audit del 29 luglio 2021 inerente alle verifiche svolte dall’Intermediario sull’operato del Sig. Paoletti;

PREMESSO che dall’esame della documentazione trasmessa è emerso che:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- *“in data 1° giugno [2021] [omissis] ha riferito che [il consulente] si trovava presso il FBO di Livorno insieme a due potenziali clienti, in totale violazione dalla sospensione cautelare”;*
- relativamente agli incontri svolti tra il 14 e il 17 giugno 2021, con diversi clienti - [omissis] – Banca Mediolanum S.p.A. ha riferito che gli stessi hanno dichiarato, tra le altre cose, che il Sig. Paoletti ha rilasciato loro promesse di rendimento e rendicontazioni che l’intermediario ha accertato non rispondere vero;
- in un armadio in uso al consulente sono stati rinvenuti *“n. 9 carnet di assegni riferibili a banche diverse, parzialmente utilizzati [...] fogli manoscritti, riportanti anche i codici segreti riferibili ad alcuni clienti della Banca [e] tessere bancomat rilasciate da vari istituti, in parte intestate [a Massimo Paoletti] ed in parte a soggetti diversi”;*

PREMESSO che con la nota del 23 settembre 2021 (prot. n. 64583 del 24 settembre 2021) Banca Fideuram S.p.A. ha fornito copia del reclamo del 10 agosto 2021 presentato [omissis], il quale, per il tramite del proprio avvocato, ha disconosciuto la firma apposta su diversi moduli riconducibili alla Polizza “Fideuram Vita Insieme Private” n. [omissis] e segnatamente “Variazioni Condizioni”, “Dichiarazione di Adeguatezza” e n. 2 moduli di “Riscatto Anticipato”;

PREMESSO che con la nota del 4 ottobre 2021 Banca Mediolanum S.p.A. ha fornito copia del provvedimento di sospensione disciplinare a carico del Sig. Paoletti, [omissis], in cui si invitava il consulente *“ad astenersi cautelativamente, dal ricevimento della presente comunicazione, dal promuovere la vendita o la sottoscrizione di strumenti bancari, finanziari e assicurativi, sia nei confronti della Sua attuale clientela, che dei nuovi investitori, nonché dall’attività di assistenza dei medesimi. Inoltre, nel provvedimento in parola si stabilisce che [c]onformemente ai dettami della circolare [n. 033/10 “Attività di controllo sulla Rete di Vendita - condotta e impatti economici dell’agente sanzionato con provvedimento di sospensione (dall’attività di vendita, di supervisione o cautelare)”] il periodo di sospensione potrà avere una durata massima di 45 giorni, eventualmente rinnovabile per ulteriori 45 giorni su delibera del Comitato Disciplinare Rete di Vendita di Banca Mediolanum. L’eventuale rinnovo, interruzione o conversione del provvedimento sarà comunicata per iscritto”*. Unitamente alla nota menzionata è stata trasmessa copia della suddetta circolare in cui alla lettera “C) SOSPENSIONE CAUTELARE” si stabilisce che *“[q]ualora il provvedimento sospensivo abbia carattere cautelare sono inibite all’agente tutte le attività di vendita, di supervisione (qualora l’agente ricopra il ruolo di supervisore), nonché lo svolgimento di tutte le attività di back office ed/o amministrative e di generica assistenza alla clientela”;*

PREMESSO che con la medesima nota Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso copia dei “Questionari informativi” inerenti ai [omissis];

PREMESSO che con la nota del 25 ottobre 2021, Banca Mediolanum S.p.A. ha prodotto evidenza all’Organismo della documentazione rinvenuta nel suddetto armadio in dotazione al consulente e segnatamente copie:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- di modulistica bancaria e di documentazione redatta su carta non intestata recante “annotazioni” concernenti copia di documenti redatti a mano riportanti le diciture, tra le altre cose, “*codice segreto*”, “*PIN della carta*” e “*PIN bancomat*” oltre a diverse sequenze numeriche riferibili ai clienti [*omissis*];
- del modulo di rilascio del codice PIN di Fideuram riferibile [*omissis*];
- di diversi carnet di assegni riferibili a Banco BPM S.p.A., Banca Etruria S.p.A. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Fideuram;
- di carte di debito e di credito riferibili a diversi Istituti bancari (Fideuram, Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., FinecoBank S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena S.p.A.);
- di distinte di versamento contanti, di liste movimenti e di ricarica carte tutti inerenti a Fideuram ed alcuni dei quali risultano riconducibili [*omissis*];
- di modulistica pre-firmata in bianco e per la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha attestato la riconducibilità della stessa ad alcuni clienti del consulente;

PREMESSO che, in merito ai *carnet* di assegni e alle tessere rinvenute da Banca Mediolanum S.p.A., l’Organismo ha provveduto a richiedere informazioni ai relativi Istituti emittenti in relazione alla titolarità ed alla validità degli strumenti di pagamento. In relazione a quanto richiesto sono stati trasmessi i seguenti riscontri: Banca Fideuram S.p.A. con nota del 12 novembre 2021 (prot. n. 75832), FinecoBank S.p.A. con nota del 5 novembre 2021 (prot. n. 74062), Banco BPM S.p.A. con nota del 2 novembre 2021 (prot. n. 73269), Intesa Sanpaolo S.p.A. con nota del 9 novembre 2021 (prot. n. 74614), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota del 9 novembre 2021 (prot. n. 74752). In particolare, con riferimento alla riconducibilità ai clienti dei citati strumenti di pagamento gli Istituti emittenti hanno riportato i seguenti esiti, come indicato in sintesi in tabella:

Intermediario	N. Carnet / Carta	Intestatario
Fideuram	(i) carta n. [<i>omissis</i>] (ii) carta n. [<i>omissis</i>] (iii) carta n. [<i>omissis</i>] (iv) carta n. [<i>omissis</i>] (v) carta n. [<i>omissis</i>] (vi) <i>carnet</i> n. [<i>omissis</i>] (vii) <i>carnet</i> n. [<i>omissis</i>] (viii) <i>carnet</i> n. [<i>omissis</i>]	(i) [<i>omissis</i>] (ii) [<i>omissis</i>] (iii) [<i>omissis</i>] (iv) [<i>omissis</i>] (v) [<i>omissis</i>] (vi) [<i>omissis</i>] (vii) [<i>omissis</i>] (viii) [<i>omissis</i>]
FinecoBank S.p.A.	Carte nn. [<i>omissis</i>] e [<i>omissis</i>]	[<i>omissis</i>]
Banco BPM S.p.A.	(i) carta n. [<i>omissis</i>] (iii) i carnet nn. [<i>omissis</i>]	(i) [<i>omissis</i>] (iii) [<i>omissis</i>]
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Assegno n. [<i>omissis</i>]	[<i>omissis</i>]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Assegni nn. [omissis]	[omissis]
--	-----------------------	-----------

CONSIDERATO che secondo quanto riferito dagli Istituti emittenti la quasi totalità delle tessere appartenenti alla clientela del consulente sono risultate in corso di validità e segnatamente: carta n. [omissis] per la quale non è stato possibile risalire all'intestatario [omissis], carta n. [omissis], carta n. [omissis], carta n. [omissis], carta n. [omissis];

PREMESSO che con la nota del 12 novembre 2021 Banca Fideuram S.p.A. ha trasmesso all'Organismo copia della seguente documentazione:

- reclamo presentato [omissis], ulteriore cliente precedentemente assistito dal Sig. Paoletti, in cui il medesimo ha dichiarato che *"in data 16-03-2020 mi sono state vendute 950 azioni stm a mia insaputa con una firma palesemente contraffatta"*;
- l'elenco dei clienti assistiti dal consulente in cui risultano presenti i nominativi riportati in tabella;

PREMESSO che con nota del giorno 8 dicembre 2021 (prot. n. 81438) [omissis] hanno rappresentato che *"I rendimenti promessi [dal Sig. Paoletti], che erano del 3,6% annui, venivano confermati da una falsa lettera, a fine anno, autografata dall'amministratore delegato e direttore generale della FIDEURAM s.p.a., dove veniva confermato l'aumento del capitale, dato dalla maturazione dell'interesse. Di queste lettere, ne abbiamo ricevute [una] ingente quantità. Vi allego e invio una copia delle suddette lettere. [...] Tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio del 2021, il Paoletti, ha iniziato la sua opera di convincimento, riuscendo alla fine a farci trasferire il capitale, alla banca Mediolanum s.p.a., con la promessa di darci il 4,5% di interesse e la creazione di tre polizze investimento assicurative, con interesse annuo del 3% e altre condizioni molto favorevoli per noi, ma non vere, anche di questo vi allego il testo del contratto"*. Unitamente al menzionato riscontro sono stati forniti copia degli allegati citati [omissis] e segnatamente:

- copia della già richiamata lettera avente ad oggetto *"Investimento 3 Polizze Mediolanum Life"*;
- copia di una lettera del 5 febbraio 2019, redatta su carta intestata di Fideuram e avente ad oggetto *"Gestioni Omnia n° [omissis]"* in cui si rappresenta, tra le altre cose, che *"[i]n merito [ai] colloqui intercorsi con il [suo] P.B. Massimo Paoletti, siamo a evidenziare quanto segue:*
 - *Fideuram S.p.a. con la presente vuole garantire [omissis] la protezione totale dell'intero capitale investito pari a ad euro 2.036.700,00 [...] ed euro 111.000,00 [...].*
 - *Il tasso di interesse relativo alle sue gestioni sarà del 3,60% netto.*
 - *Nel caso di reinvestimento degli interessi o di versamenti successivi il montante verrà considerato capitale e a sua volta protetto totalmente"*;

PREMESSO che con la nota del 13 gennaio 2022 (prot. n. 2112) la Consob ha fornito all'Organismo copia dell'esposto, con i relativi allegati, presentato [omissis], i quali, tra le altre cose, hanno dichiarato che *"il Sig. Paoletti ci ha comunicato valori non veritieri dei nostri*



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

risparmi sulla base di plusvalenze inesistenti e operando attraverso l'apposizione di firme false. Inoltre, abbiamo potuto constatare che la pratica di fido in Banca Mediolanum, mai richiesta o autorizzata da me o mio marito, era stata avanzata dal Sig. Paoletti falsificando le nostre firme con l'obiettivo di «gestire» i ritardi nel trasferimento delle disponibilità da Banca Fideuram”;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Massimo Paoletti, integrano un'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1 del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per:

- aver contraffatto la firma dei clienti;
- aver perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
- aver trasmesso ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
- aver ricevuto dei codici di accesso telematico di pertinenza della clientela;
- aver ricevuto modulistica pre-firmata in bianco da parte della clientela;
- non aver rispettato il provvedimento disciplinare dell'Intermediario mandante;
- aver emesso in favore di un cliente, a garanzia del proprio operato, un assegno incompleto dei requisiti essenziali tratto su un rapporto di conto corrente risultato estinto;
- aver detenuto carte di debito e di credito nonché *carnet* di assegni riferibili a clienti e potenziali clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziatesi nella contraffazione della firma dei clienti, nel perfezionamento di operazioni non autorizzate e nella comunicazione agli stessi di informazioni non rispondenti al vero sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Paoletti è, altresì, rinvenibile:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- nella pluralità di condotte illecite, alcune sanzionabili con la radiazione dall'Albo, poste in essere dal consulente in un breve arco temporale (periodo gennaio-giugno 2021);
- nell'elevato numero di clienti coinvolti nelle diverse condotte illecite poste in essere dal consulente;
- nella reiterazione nel tempo delle condotte illecite;
- nella detenzione da parte del consulente di un elevato numero di strumenti di pagamento di cui risultano titolari clienti e/o potenziali clienti;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Paoletti e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Massimo Paoletti di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Massimo Paoletti, nato a Livorno (LI), il 24 maggio 1960, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 26 gennaio 2022

PER IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Raffaele Lener